



Seduta del

17 giugno 2025

Comunicato il

18 giugno 2025

Protocollo n.

465/2025

Incarico Kocher

concernente la revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC)

Risposta del Governo

Le disposizioni essenziali nel diritto edilizio e pianificatorio vengono stabilite a livello federale: dal legislatore, dalla giurisprudenza del Tribunale federale o anche dalle numerose norme tecniche dei settori coinvolti. Ai Cantoni in definitiva non resta che poco margine di manovra per disciplinare il settore edilizio e pianificatorio. E, se vi è un margine di manovra, in linea di principio il Cantone dei Grigioni lo lascia ai comuni. L'affermazione contenuta nell'incarico secondo cui nell'applicazione pratica sarebbe emerso sempre di più che le disposizioni della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) limiterebbero inutilmente i margini di manovra dei comuni non può essere condivisa. Al contrario: nel diritto edilizio e pianificatorio cantonale viene attribuita grande attenzione all'autonomia comunale. Quest'ultima viene imperativamente rispettata dal Cantone nei limiti delle prescrizioni in sede di approvazione di revisioni delle pianificazioni locali (art. 49 cpv. 2 LPTC). In particolare in caso di approvazione di revisioni delle pianificazioni locali per il dimensionamento delle zone edificabili adeguato alle esigenze, il margine di manovra fortemente limitato dal diritto federale viene sfruttato il più possibile per andare incontro ai comuni. Il Cantone prevede ben poche ulteriori restrizioni proprie che ostacolerebbero in particolare i comuni nella loro pianificazione o nel settore delle costruzioni. Il diritto edilizio formale (art. 85 – 92 LPTC) e materiale (art. 72 – 84 LPTC) a livello cantonale è snello e limitato al minimo assoluto. Conformemente all'art. 85 cpv. 1 LPTC le costruzioni (in materia di diritto formale) sono di competenza dei comuni. Per quanto riguarda il diritto edilizio materiale, dal messaggio relativo alla revisione della LPTC (quaderno n. 3 / 2004 – 2005) si evince che tradizionalmente tale diritto rappresenta un importante dominio dei comuni, che questi ultimi godono di un elevato grado di autonomia e che di conseguenza l'emanazione di tale diritto spetta principalmente ai comuni. Se paragonata alle leggi edilizie e di pianificazione di altri Cantoni, la sua portata nella LPTC risulta particolarmente contenuta. Le prescrizioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione comunale (art. 22-64 LPTC) rappresentano inoltre solo un quadro approssimativo entro il quale i comuni possono esercitare pienamente la propria autonomia. Questo quadro prestabilito è necessario soprattutto perché previsto in virtù del diritto federale e quindi non potrebbe nemmeno

essere ulteriormente allentato. Naturalmente, talvolta la LPTC si presenta complessa. Tuttavia spesso si tratta dell'esecuzione di complicate norme federali, come nello specifico l'attuazione della tassa sul plusvalore. In questo caso, ha senso soltanto una regolamentazione centrale (che è stata infine approvata dal Gran Consiglio). Non è chiaro in quali punti centrali della LPTC debbano esistere regolamentazioni troppo rigide e troppo restrittive che impedirebbero o complicherebbero inutilmente uno sviluppo dei comuni opportuno e adeguato alle esigenze locali.

Anche il Governo ritiene problematiche e critiche la crescente centralizzazione del diritto in materia di pianificazione del territorio da parte della Confederazione nonché le numerose prescrizioni aggiuntive contenute nel diritto funzionale in materia di pianificazione del territorio. Anche la giurisprudenza diventa sempre più restrittiva e limita a volte lo sviluppo delle zone di montagna, le quali sembrano spesso essere considerate come aree di compensazione per la natura e l'ambiente. Nel quadro della propria legislazione il Cantone non può però cambiare questa situazione.

Il Governo non vede dunque la necessità di una revisione della LPTC. Da sempre il diritto cantonale in materia di pianificazione del territorio è limitato al minimo assoluto e tradizionalmente concede ai comuni la maggiore autonomia possibile. Anche nel confronto con altri Cantoni, la LPTC si presenta particolarmente contenuta e formulata in modo molto aperto (molti Cantoni prevedono ad es. un elenco esaustivo delle zone ammesse senza ulteriori margini di manovra). Di conseguenza un esame non permetterebbe di conseguire gli obiettivi indicati nell'incarico. Tuttavia, conformemente alla sua proposta di accogliere l'incarico Derungs concernente misure di rapida attuazione per semplificare le prescrizioni edilizie nel Cantone dei Grigioni, il Governo esaminerà in particolare le prescrizioni di cui agli art. 40-61a OPTC nonché documenti interni quali istruzioni, ecc., con il coinvolgimento di diversi attori, anche della politica e dei comuni (ad es. nel quadro di workshop), e, se da tale esame dovessero risultare misure opportune ed efficaci, adotterà e attuerà le misure corrispondenti. I temi da elaborare in tale contesto non devono essere limitati. Dato che il presente incarico va ben oltre un tale esame e contiene argomentazioni che non possono essere condivise, non è possibile raccomandarne l'accoglimento.

Sulla base di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin